

Raccolta dei funghi epigei nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità REGIONE VENETO

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 23 agosto 1993, n. 352. Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23. Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

RIFERIMENTI NORMATIVI.....	1
AUTORIZZAZIONI E AGEVOLAZIONI	2
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA.....	4
LIMITI MASSIMI CONSENTITI	4
COMPORAMENTI.....	5
DIVIETI	6
LIMITAZIONI TEMPORALI	7
AUTORIZZAZIONI SPECIALI.....	7
CORSI E INIZIATIVE CULTURALI.....	8
VIGILANZA, VIOLAZIONI E SANZIONI	8
Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23. Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.	11
Immagini di funghi di cui all'Art. 3. Limiti di raccolta.....	17
Mappa dei Parchi, Riserve e altre Aree Naturali Protette in Veneto	23

AUTORIZZAZIONI E AGEVOLAZIONI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23
<p>Art. 2. Discipline regionali</p> <p>1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.</p> <p>2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.</p> <p>3. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali.</p>	<p>Art. 2. Titolo per la raccolta</p> <p>1. Costituisce titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi la ricevuta di versamento di un contributo stabilito nel suo ammontare nei limiti di cui al comma 1 dell'art. 16 (Introiti):</p> <ul style="list-style-type: none">a) dalle comunità montane, nell'ambito del territorio di propria competenza nonché nei comuni parzialmente montani;b) dalle province per la restante parte del territorio regionale, salvo quanto previsto dalle successive lettere c), d) ed e);c) dagli enti gestori, nei territori appartenenti al demanio regionale;d) dall'ente gestore del parco, nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali, limitatamente alle zone appositamente individuate dallo strumento di pianificazione ambientale; nei territori dei parchi naturali nazionali, insistenti sul territorio regionale, trova applicazione la regolamentazione del rispettivo ente gestore;e) dal presidente della regola nel territorio regoliere. <p>2. La ricevuta del versamento, accompagnata da documento di identità in corso di validità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.</p> <p>3. Sono esentati dal titolo di cui al comma 1 i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; gli enti di cui al comma 1 possono altresì esentare dal titolo per la raccolta i residenti nei rispettivi ambiti territoriali nonché, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".</p> <p>4. Al fine di consentire i controlli, i soggetti di cui al comma 3 devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità e comprovare i titoli che consentono l'esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".</p> <p>5. Gli enti di cui al comma 1 determinano su base annua:</p> <ul style="list-style-type: none">a) le giornate nelle quali è consentita la raccolta, da comunicare alla Giunta regionale e fatte salve le limitazioni temporali di cui all'art. 6 (Limitazioni temporali);

b) le categorie di soggetti che possono essere esentate dal pagamento, oltre a quelle previste dal comma 3.

6. Nell'ambito della disciplina dei divieti di raccolta di cui all'art. 5 (Divieti di raccolta), gli enti di cui al comma 1 possono definire ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta dei funghi.

Art. 10. Agevolazioni alla raccolta

1. A coloro che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, sono accordate le seguenti agevolazioni:

a) accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;

b) derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1 dell'art. 3 (Limiti di raccolta).

2. Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti:

a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;

b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;

c) soci di cooperative agro-forestali.

Art. 16. Introiti

1. I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento di un contributo variabile da euro 5,00 a euro 75,00.

2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge sono corrisposte agli enti di cui all'art. 2 (Titolo per la raccolta) nel cui territorio è commessa la violazione per una quota non inferiore al 70 per cento e sono destinate per la restante quota a coprire i costi sostenuti per l'esercizio delle funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative.

3. Gli enti di cui all'art. 2 (Titolo per la raccolta) introitano le somme di cui al presente articolo, le destinano per interventi di tutela e salvaguardia del territorio e trasmettono alla Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sul loro utilizzo.

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23
<p>Art. 3. Norme sulle autorizzazioni in deroga</p> <p>1. Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.</p> <p>2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.</p>	<p>Art. 9. Dergoghe per le zone montane</p> <p>1. Le Comunità montane, nei territori di competenza, sono delegate, su proposta dei Comuni, ad individuare apposite zone, da tabellarsi, ove i residenti possono effettuare la raccolta in deroga ai limiti di cui all'art. 3 (Limiti di raccolta), fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1 dell'art. 3 medesimo.</p>

LIMITI MASSIMI CONSENTITI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23
<p>Art. 4. Norme sui limiti massimi consentiti</p> <p>1. Le regioni, sentiti le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini e alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi.</p> <p>2. Le regioni vietano la raccolta dell'<i>Amanita caesarea</i> allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.</p>	<p>Art. 3. Limiti di raccolta</p> <p>1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Agrocybe aegerita</i> (Pioppini); b) <i>Amanita caesarea</i> (Ovoli); c) <i>Boletus</i> gruppo <i>edulis</i> (Porcini); d) <i>Calocybe gambosa</i> (<i>Tricholoma Georgii</i>) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo); e) <i>Cantharellus cibarius</i> (Finferlo, gallinaccio); f) <i>Cantharellus lutescens</i> (Finferla); g) <i>Clitopilus prunulus</i> (Prugnolo); h) <i>Clitocybe geotropa</i>; i) <i>Craterellus cornucopioides</i> (Trombetta da morto); j) <i>Macrolepiota procera</i> e simili (Mazza di tamburo); k) <i>Morchella</i> tutte le specie compresi i generi <i>Mitrophora</i> e <i>Verpa</i> (Spugnola); l) <i>Polyporus poe caprae</i>; m) <i>Tricholoma</i> gruppo <i>terreum</i> (morette); n) <i>Russula virescens</i> (verdone). <p>2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.</p> <p>4. Per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.</p> <p>5. È vietata la raccolta dell'<i>Amanita caesarea</i> allo stato di ovolo chiuso.</p> <p>6. Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso.</p>

COMPORAMENTI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23
<p>Art. 5. Norme sui comportamenti</p> <p>1. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.</p> <p>2. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.</p> <p>3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.</p> <p>4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori in plastica.</p> <p>5. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.</p>	<p>Art. 4. Modalità di raccolta</p> <p>1. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.</p> <p>2. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.</p> <p>3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.</p> <p>4. È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352.</p> <p>5. È altresì vietata la raccolta e l'esportazione, anche ai fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.</p>

DIVIETI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23
<p>Art. 6. Norme sui divieti</p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none">a) nelle riserve naturali integrali;b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;c) nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvo-colturali;d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti. <p>2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.</p>	<p>Art. 5. Divieti di raccolta</p> <p>1. La raccolta di funghi epigei è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none">a) nelle riserve naturali integrali;b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati. <p>1 bis. Nelle aree di particolare degrado forestale che insistono sul territorio regoliero e sulle terre di uso civico, le regole e le amministrazioni separate dei beni di uso civico possono chiedere alla Giunta regionale di vietare del tutto o in parte la raccolta di funghi.</p> <p>2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.</p> <p>3. È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.</p>

LIMITAZIONI TEMPORALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23
<p>Art. 7. Norme sulle limitazioni temporali</p> <p>1. Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi.</p> <p>2. Le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.</p>	<p>Art. 6. Limitazioni temporali</p> <p>1. La Giunta regionale, sentiti gli enti di cui all'art. 2 (Titolo per la raccolta) o su segnalazione degli stessi, può ulteriormente disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.</p> <p>2. La Giunta regionale può inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione da Istituti scientifici universitari o dalle Associazioni micologiche, sentito il parere o su richiesta degli enti di cui art. 2 (Titolo per la raccolta).</p>

AUTORIZZAZIONI SPECIALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23
<p>Art. 8. Norme sulle autorizzazioni speciali</p> <p>1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.</p>	<p>Art. 3. Limiti di raccolta</p> <p>3. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.</p> <p>Art. 8. Autorizzazione speciale</p> <p>1. Il Presidente della Giunta regionale può rilasciare una speciale autorizzazione nominativa a titolo gratuito e a carattere temporaneo per la raccolta di funghi ad associazioni micologiche, docenti di scuole di ogni ordine e grado, valevole su tutto o parte del territorio regionale, ad esclusione delle zone ricadenti nei parchi naturali ove vi provvede l'ente gestore, per studi, mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, o per comprovanti motivi di ordine scientifico o didattico, nonché agli Ispettori micologici dipendenti dalle ULSS per studi e ricerche nell'esercizio delle loro funzioni. Tale autorizzazione ha validità per un periodo non superiore ad un anno ed è rinnovabile.</p> <p>2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo le associazioni devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono richieste.</p> <p>3. Alla fine di ogni anno le associazioni di cui al comma 1 devono documentare le proprie attività e gli studi effettuati.</p> <p>4. L'autorizzazione di cui al comma 1, può essere revocata dal medesimo organo che l'ha rilasciata, per eventuali irregolarità commesse dal titolare della autorizzazione medesima.</p>

CORSI E INIZIATIVE CULTURALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23
<p>Art. 10. Norme sui corsi e sulle iniziative culturali</p> <p>1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonché il Corpo forestale dello Stato, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.</p> <p>2. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti delle risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.</p>	<p>Art. 7. Corsi didattici</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 10 (norme sui corsi e sulle iniziative culturali) della legge 23 agosto 1993, n. 352, le Province, i Comuni, le Comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale e regionale, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, convegni di studio e iniziative culturali e scientifiche riguardanti gli aspetti della conservazione e della tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.</p>

VIGILANZA, VIOLAZIONI E SANZIONI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23
<p>Art. 13. Norme sulle violazioni e sulle sanzioni</p> <p>1. Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire centomila, nonché, nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.</p> <p>2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.</p>	<p>Art. 12. Vigilanza</p> <p>1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle guardie giurate campestri, provinciali e degli enti parco agli agenti delle aziende speciali e il personale indicato dall'art. 16 della LR 15 novembre 1974, n. 53 (Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi) e dall'art. 4 della LR 6 agosto 1987, n. 42 (Modificazioni della Legge Regionale 15 novembre 1974, n. 53 "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi").</p> <p>1 bis. Ai sensi del primo comma dell'art. 16 della LR 15 novembre 1974, n. 53 (Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi), i regolieri e gli aventi diritto di uso civico, ove in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del RD 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", possono svolgere attività di vigilanza di cui al comma 1.</p> <p>2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.</p>

Art. 13. Sanzioni amministrative

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 50,00 a euro 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo di cui all'art. 2 (Titolo per la raccolta);

b) da euro 78,00 a euro 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali è consentita ai sensi dell'art. 2 (Titolo per la raccolta), comma 5 lettera a) o in violazione delle limitazioni temporali disposte ai sensi dell'art. 6 (Limitazioni temporali);

c) euro 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall'art. 3 (Limiti di raccolta), comma 1;

d) euro 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall'art. 3 (Limiti di raccolta), comma 1 per la specie *Armillaria mellea* (chiodini);

e) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all'art. 3 (Limiti di raccolta), commi 3, 4 e 5;

f) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all'art. 4 (Modalità di raccolta);

g) da euro 78,00 a euro 156,00 per la raccolta in zone di divieto di cui all'art. 2 (Titolo per la raccolta), comma 6 e di cui all'art. 5 (Divieti di raccolta).

2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria in ipotesi di reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto sul posto innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, a enti o istituti di beneficenza.

3. In caso di reiterazione delle violazioni sanzionate ai sensi del comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; quando la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata; si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della precedente violazione viene commessa un'altra violazione della stessa indole.

4. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per ciascuna violazione delle disposizioni della presente legge sono tra loro cumulabili.

6. Per l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge e per l'irrogazione e l'introito delle relative sanzioni trovano applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e la LR 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e loro successive modificazioni.

Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23. Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Titolo I. FINALITÀ

Art. 1. Finalità

1. La presente legge disciplina su tutto il territorio della Regione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito del territorio regionale anche in conformità, per le zone montane, a quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Titolo II. RACCOLTA DEI FUNGHI

Capo I. AUTORIZZAZIONE E LIMITI ALLA RACCOLTA

Art. 2. Titolo per la raccolta

(articolo così sostituito dalla LR 31 gennaio 2012, n. 7)

1. Costituisce titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi la ricevuta di versamento di un contributo stabilito nel suo ammontare nei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 16:

a) dalle comunità montane, nell'ambito del territorio di propria competenza nonché nei comuni parzialmente montani;

b) dalle province per la restante parte del territorio regionale, salvo quanto previsto dalle successive lettere c), d) ed e);

c) dagli enti gestori, nei territori appartenenti al demanio regionale;

d) dall'ente gestore del parco, nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali, limitatamente alle zone appositamente individuate dallo strumento di pianificazione ambientale; nei territori dei parchi naturali nazionali, insistenti sul territorio regionale, trova applicazione la regolamentazione del rispettivo ente gestore;

e) dal presidente della regola nel territorio regoliero.

2. La ricevuta del versamento, accompagnata da documento di identità in corso di validità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

3. Sono esentati dal titolo di cui al comma 1 i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; gli enti di cui al comma 1 possono altresì esentare dal titolo per la raccolta i residenti nei rispettivi ambiti territoriali nonché, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

4. Al fine di consentire i controlli, i soggetti di cui al comma 3 devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità e comprovare i titoli che consentono l'esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

5. Gli enti di cui al comma 1 determinano su base annua:

a) le giornate nelle quali è consentita la raccolta, da comunicare alla Giunta regionale e fatte salve le limitazioni temporali di cui all'articolo 6;

b) le categorie di soggetti che possono essere esentate dal pagamento, oltre a quelle previste dal comma 3.

6. Nell'ambito della disciplina dei divieti di raccolta di cui all'articolo 5, gli enti di cui al comma 1 possono definire ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta dei funghi.

Art. 2 bis. Famiglie regoliere

(articolo abrogato dalla LR 31 gennaio 2012, n. 7)

Art. 3. Limiti di raccolta

1 (comma così modificato dalla LR 31 gennaio 2012, n. 7). La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:

- a) **Agrocybe aegerita** (Pioppini);
- b) **Amanita caesarea** (Ovoli);
- c) **Boletus** gruppo **edulis** (Porcini);
- d) **Calocybe gambosa** (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo);
- e) **Cantharellus cibarius** (Finferlo, gallinaccio);
- f) **Cantharellus lutescens** (Finferla);
- g) **Clitopilus prunulus** (Prugnolo);
- h) **Clitocybe geotropa**;
- i) **Craterellus cornucopioides** (Trombetta da morto);
- j) **Macrolepiota procera** e simili (Mazza di tamburo);
- k) **Morchella** tutte le specie compresi i generi **Mitrophora** e **Verpa** (Spugnola);
- l) **Polyporus poeae caprae**;
- m) **Tricholoma** gruppo **terreum** (morette);
- n) **Russula virescens** (verdone).

2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

3. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.

4. Per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.

5. È vietata la raccolta dell'**Amanita caesarea** allo stato di ovolo chiuso.

6. Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso.

Art. 4. Modalità di raccolta

1. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

2. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.

3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

4. È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352.

5. È altresì vietata la raccolta e l'esportazione, anche ai fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 5. Divieti di raccolta

1. La raccolta di funghi epigei è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

a) nelle riserve naturali integrali;

b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;

c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;

d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.

1 bis (*comma introdotto dalla LR 25 luglio 2008, n. 9*). Nelle aree di particolare degrado forestale che insistono sul territorio regoliero e sulle terre di uso civico, le regole e le amministrazioni separate dei beni di uso civico possono chiedere alla Giunta regionale di vietare del tutto o in parte la raccolta di funghi.

2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.

3. È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

Art. 6. Limitazioni temporali

1 (*comma così modificato dalla LR 31 gennaio 2012, n. 7*). La Giunta regionale, sentiti gli enti di cui all'articolo 2 o su segnalazione degli stessi, può ulteriormente disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.

2 (*comma così modificato dalla LR 31 gennaio 2012, n. 7*). La Giunta regionale può inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione da Istituti scientifici universitari o dalle Associazioni micologiche, sentito il parere o su richiesta degli enti di cui all'articolo 2.

Art. 7. Corsi didattici

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1993, n. 352, le Province, i Comuni, le Comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale e regionale, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, convegni di studio e iniziative culturali e scientifiche riguardanti gli aspetti della conservazione e della tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.

Capo II. DEROGHE E RACCOLTA A FINI ECONOMICI

Art. 8. Autorizzazione speciale

1. Il Presidente della Giunta regionale può rilasciare una speciale autorizzazione nominativa a titolo gratuito e a carattere temporaneo per la raccolta di funghi ad associazioni micologiche, docenti di scuole di ogni ordine e grado, valevole su tutto o parte del territorio regionale, ad esclusione delle zone ricadenti nei parchi naturali ove vi provvede l'ente gestore, per studi, mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, o per comprovanti motivi di ordine scientifico o didattico, nonché agli Ispettori micologici dipendenti dalle ULSS per studi e ricerche nell'esercizio delle loro funzioni. Tale autorizzazione ha validità per un periodo non superiore ad un anno ed è rinnovabile.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo le associazioni devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono richieste.

3. Alla fine di ogni anno le associazioni di cui al comma 1 devono documentare le proprie attività e gli studi effettuati.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1, può essere revocata dal medesimo organo che l'ha rilasciata, per eventuali irregolarità commesse dal titolare della autorizzazione medesima.

Art. 9. Deroghe per le zone montane

1. Le Comunità montane, nei territori di competenza, sono delegate, su proposta dei Comuni, ad individuare apposite zone, da tabellarsi, ove i residenti possono effettuare la raccolta in deroga ai limiti di cui all'articolo 3, fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1 dell'articolo 3 medesimo.

Art. 10. Agevolazioni alla raccolta

1. A coloro che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, sono accordate le seguenti agevolazioni:

- a) accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;
- b) derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1 dell'articolo 3.

2. Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti:

- a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;
- b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;
- c) soci di cooperative agro-forestali.

Titolo III. COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI

(*omissis*)

Titolo IV. VIGILANZA E SANZIONI

Art. 12. Vigilanza

1 (*comma così modificato dalla LR 31 gennaio 2012, n. 7*). La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle guardie giurate campestri, provinciali e degli enti parco agli agenti delle aziende speciali e il personale indicato dall'articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e dall'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42.

1 bis (*comma introdotto dalla LR 25 luglio 2008, n. 9*). Ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, i regolieri e gli aventi diritto di uso civico, ove in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", possono svolgere attività di vigilanza di cui al comma 1.

2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

Art. 13. Sanzioni amministrative

(*articolo così sostituito dalla LR 31 gennaio 2012, n. 7*)

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 50,00 a euro 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo di cui all'articolo 2;

b) da euro 78,00 a euro 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali è consentita ai sensi dell'articolo 2, comma 5 lettera a) o in violazione delle limitazioni temporali disposte ai sensi dell'articolo 6;

c) euro 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall'articolo 3, comma 1;

d) euro 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall'articolo 3, comma 1 per la specie armillaria mellea (chiodini);

e) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all'articolo 3, commi 3, 4 e 5;

f) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all'articolo 4;

g) da euro 78,00 a euro 156,00 per la raccolta in zone di divieto di cui all'articolo 2, comma 6 e di cui all'articolo 5.

2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria in ipotesi di reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto sul posto innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, a enti o istituti di beneficenza.

3. In caso di reiterazione delle violazioni sanzionate ai sensi del comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; quando la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata; si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della precedente violazione viene commessa un'altra violazione della stessa indole.

4. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per ciascuna violazione delle disposizioni della presente legge sono tra loro cumulabili.

6. Per l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge e per l'irrogazione e l'introito delle relative sanzioni trovano applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e loro successive modificazioni.

Titolo V. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14. Istituzione Ispettorati micologici

1. Presso ogni Unità locale socio sanitaria è istituito, entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, un Ispettorato micologico con compiti di controllo micologico pubblico. In fase transitoria, l'Ispettorato può avvalersi della collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale e regionale.

2. Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono istituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente delle Unità locali socio sanitarie medesime.

Art. 15. Disposizioni esecutive di attuazione

1 (*comma così modificato dalla LR 31 gennaio 2012, n. 7*). La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi della lettera g) dell'articolo 32 dello Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della presente legge.

Art. 16. Introiti

(articolo così sostituito dalla LR 31 gennaio 2012, n. 7)

1. I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento di un contributo variabile da euro 5,00 a euro 75,00.

2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge sono corrisposte agli enti di cui all'articolo 2 nel cui territorio è commessa la violazione per una quota non inferiore al 70 per cento e sono destinate per la restante quota a coprire i costi sostenuti per l'esercizio delle funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative.

3. Gli enti di cui all'articolo 2 introitano le somme di cui al presente articolo, le destinano per interventi di tutela e salvaguardia del territorio e trasmettono alla Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sul loro utilizzo.

Art. 17. Abrogazione

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 ;

b) l'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .

Art. 18. Norma transitoria

1 (*comma così modificato dalla LR 30 gennaio 1997, n. 6*). Le disposizioni di cui al Titolo II, si applicano a partire dal 31 marzo 1997.

1bis (*comma così sostituito dalla LR 3 febbraio 1998, n. 3*). da comma 1 art. 39 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3) Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, si applicano a partire dal 31 marzo 1999.

2. Fino alla data di cui al comma 1, per la raccolta dei funghi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 e successive modifiche.

Normativa recante modifiche e/o integrazioni

Legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di foreste, usi civici, agricoltura, caccia e pesca.

Legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".

Immagini di funghi di cui all'Art. 3. Limiti di raccolta

Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod.



Autore della foto: Mauro Comuzzi, Archivio Gruppo M. e N. "R. Franchi" di Reggio Emilia – AMB

Fonte: Siniscalco C., Cocchi L., Vescovi L., Floccia F., Campana L. (Eds.), 2017. **Contributo alla conoscenza degli elementi chimici determinati nei funghi. Raccolta delle schede storiche pubblicate sul periodico "Il Fungo".** Da *Russula vesca* Fr. a *Lyophyllum decastes* (Fr.) Singer. [ISPRA, Manuali e Linee Guida n. 162/2017.](#)

Amanita caesarea (Scop. : Fr.) Persoon



Fonte: R.M. Cenci; L. Cocchi; O. Petrini; F. Sena; C. Siniscalco; L. Vescovi, 2011. [Elementi chimici nei funghi superiori. I funghi di riferimento come strumento di lavoro per la bioindicazione e la biodiversità.](#)

***Boletus edulis* Bull.**



Autore della foto: G. Attili, Distretto Provinciale di L'Aquila dell'ARTA Abruzzo

Fonte: Siniscalco C., Bianco P.M., Floccia F., Campana L., (Eds), 2020. **Memorie del "Progetto Speciale Funghi". Raccolta di cinque volumi rivolti allo studio e conservazione della diversità micologica e utilizzo dei funghi come indicatori dello stato di salute degli ecosistemi.** [ISPRA, Quaderni Natura e Biodiversità n. 15/2020; Volume IV.](#)

***Calocybe gambosa* (Fr.:Fr.) Singer.**



Autore della foto: Adriano Mattioli, Archivio Gruppo M. e N. "R. Franchi" di Reggio Emilia – AMB

Fonte: Siniscalco C., Cocchi L., Vescovi L., Floccia F., Campana L. (Eds.), 2017. **Contributo alla conoscenza degli elementi chimici determinati nei funghi. Raccolta delle schede storiche pubblicate sul periodico "Il Fungo". Da *Russula vesca* Fr. a *Lyophyllum decastes* (Fr.) Singer.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida n. 162/2017.](#)

***Cantharellus cibarius* Fr.**



Autore della foto: Francesco Cariatì, Presidente dell'Associazione Fotoamatori di Acri "Diogene"

Fonte: Siniscalco C., Lavorato C., Rotella M., Luperi C., Floccia F., Campana L., Bianco P.M. (Eds), 2018. **Contributo alla conoscenza della diversità micologica storica in Italia. Raccolta delle schede descrittive delle componenti micologiche liofilizzate del museo di Acri. Volume 2.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida 185/2018.](#)

***Cantharellus lutescens* (Pers. : Fr.) Fries [= *C. aurora* (Batsch) Kuyper]**



Fonte: R.M. Cenci; L. Cocchi; O. Petrini; F. Sena; C. Siniscalco; L. Vescovi, 2011. [Elementi chimici nei funghi superiori. I funghi di riferimento come strumento di lavoro per la bioindicazione e la biodiversità.](#)

***Infundibulicybe geotropa* (Bull.) Harmaja**



Foto: Archivio AMB

Fonte: Siniscalco C., Bianco P.M., Parrettini G.L., Floccia F., Campana L., Jacomini C., (Eds.), 2014. **Abbinamento dei macromiceti italiani ai sistemi di classificazione degli habitat. Prima correlazione tra specie fungine, habitat e coperture del suolo sul territorio nazionale.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida 119/2014.](#)

***Clitopilus prunulus* (Scop.) P. Kumm**



Foto: Archivio AMB

Fonte: Siniscalco C., Bianco P.M., Parrettini G.L., Floccia F., Campana L., Jacomini C., (Eds.), 2014. **Abbinamento dei macromiceti italiani ai sistemi di classificazione degli habitat. Prima correlazione tra specie fungine, habitat e coperture del suolo sul territorio nazionale.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida 119/2014.](#)

***Craterellus cornucopioides* var. *flavicans* Sacc.**



Autore della foto: C. Lavorato, Archivio Gruppo Micologico Sila Greca -AMB

Fonte: Siniscalco C., Luperi C., Floccia F., Campana L. (Eds.), 2017. **Funghi comuni. Caratteristiche principali, sosia e aspetti tossicologici. Raccolta dei primi 68 articoli pubblicati su AK-Inforna.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida n. 158/2017.](#)

***Macrolepiota procera* (Scop.) Singer**



Autore della foto: C. Siniscalco, Archivio GMEM - AMB

Fonte: Siniscalco C., Luperi C., Floccia F., Campana L. (Eds.), 2019. **Funghi comuni. Caratteristiche principali, sosia e aspetti tossicologici. Raccolta degli ulteriori 70 articoli pubblicati su AK Informa. Volume 2.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida188/2019.](#)

***Morchella esculenta* (L.) Persoon var. *vulgaris* Persoon**



Fonte: R.M. Cenci; L. Cocchi; O. Petrini; F. Sena; C. Siniscalco; L. Vescovi, 2011. [Elementi chimici nei funghi superiori. I funghi di riferimento come strumento di lavoro per la bioindicazione e la biodiversità.](#)

***Russula virescens* (Schaeffer) Fries.**



Autore della foto: Mauro Comuzzi, Archivio Gruppo M. e N. "R. Franchi" di Reggio Emilia – AMB

Fonte: Siniscalco C., Cocchi L., Vescovi L., Floccia F., Campana L. (Eds.), 2017. **Contributo alla conoscenza degli elementi chimici determinati nei funghi. Raccolta delle schede storiche pubblicate sul periodico "Il Fungo". Da Cortinarius praestans (Cordier) Gillet a Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida n. 166/2017.](#)


***Tricholoma terreum* (Schaeff.) P. Kumm**



Foto: Archivio AMB

Fonte: Siniscalco C., Bianco P.M., Parrettini G.L., Floccia F., Campana L., Jacomini C., (Eds.), 2014. **Abbinamento dei macromiceti italiani ai sistemi di classificazione degli habitat. Prima correlazione tra specie fungine, habitat e coperture del suolo sul territorio nazionale.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida 119/2014.](#)

Mappa dei Parchi, Riserve e altre Aree Naturali Protette in Veneto ¹



Riserve naturali integrali ²

	Superficie
Riserva naturale Piazza del Diavolo Monte Faverghera	606,00 ha
Riserva naturale integrale Bosco Nordio	113,54 ha
Riserva naturale integrale Gardesana Orientale	218,69 ha
Riserva naturale integrale Lastoni Selva Pezzi	967,61 ha
Riserva naturale integrale Piaie Longhe – Millifret	129,70 ha

Parchi nazionali ³

	Superficie	Province
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi	31.034,00 ha	BL

Riserve statali protette ⁴

	Superficie	Province
Riserva Statale Bus della Genziana	0,01 ha	TV
Riserva Statale Campo di Mezzo, Pian di Parrocchia	667,00 ha	TV
Riserva Statale Monte Pavione	491,00 ha	BL
Riserva Statale Monti del Sole	3.032,00 ha	BL
Riserva Statale Piani Eterni, Errera, Val Falcina	5.463,00 ha	BL

¹ Fonte: <http://www.parks.it/mappe/ap.php>

² Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette. 5° Aggiornamento 2003; http://www.parks.it/ministero.ambiente/elenco_ap_2003.pdf

³ Fonte: <http://www.parks.it/indice/PN/index.php>

⁴ Fonte: <http://www.parks.it/indice/RS/index.php>

Riserva Statale Piazza del Diavolo	606,00 ha	BL
Riserva Statale Schiara Occidentale	3.172,00 ha	BL
Riserva Statale Somadida	1.676,00 ha	BL
Riserva Statale Val Tovanella	1.040,00 ha	BL
Riserva Statale Valle Imperina	237,00 ha	BL
Riserva Statale Valle Scura	220,00 ha	BL
Riserva Statale Vette Feltrine	2.764,00 ha	BL
Riserva Statale Vincheto di Cellarda	92,00 ha	BL
Monte Faverghera	14 ha	---

Parchi naturali regionali ⁵

	Superficie	Province
Parco Regionale dei Colli Euganei	18.694,00 ha	PD
Parco Regionale Veneto del Delta del Po	12.592,00 ha	RO
Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo	11.320,00 ha	BL
Parco Naturale del Fiume Sile	4.159,00 ha	PD, TV, VE
Parco Naturale Regionale della Lessinia	10.201,00 ha	VR, VI

Riserve naturali regionali ⁶

	Superficie	Province
Riserva Naturale Integrale Bosco Nordio	113,54 ha	VE
Riserva Naturale Integrale Lastoni Selva Pezzi	967,61 ha	VR
Riserva Naturale Orientata Pian di Landro Baldassare	265,14 ha	BL
Riserva Naturale Bocche di Po	424,76 ha	RO
Riserva Naturale Integrale Gardesana Orientale	218,69 ha	VR
Riserva Naturale Integrale Piaie Longhe - Millifret	129,70 ha	BL, TV

Riserve naturali integrali regionali ⁷

	Superficie
Riserva naturale integrale Bosco Nordio	113,54
Riserva naturale integrale Gardesana Orientale	218,69
Riserva naturale integrale Lastoni Selva Pezzi	967,61
Riserva naturale integrale Piaie Longhe	129,7



⁵ Fonte: <http://www.parks.it/indice/PR/index.php>

⁶ Fonte: <http://www.parks.it/indice/RR/index.php>

⁷ Fonte: (Elenco costruito sulla base del VI EUAP e di quanto riportato al link ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Aree_Protette/Cartografia25000scala/6euap/) (file: euap6utm32aree871.dbf) - aggiornamento al 6/11/2017)